

(N. 676)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

e col **Ministro del Bilancio**

(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1954

Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali degli anni 1953 e 1954.

ONOREVOLI SENATORI. — Le provvidenze recate dalla legge 2 luglio 1952, n. 703, in favore delle amministrazioni comunali e provinciali hanno generalmente giovato all'assetto delle loro finanze. Solo un non rilevante numero di enti non è ancora riuscito a ricondurre l'equilibrio del proprio bilancio.

Il disavanzo globale dei Comuni e delle Province, per l'anno 1953, sebbene inferiore a quello degli esercizi precedenti, si aggira sui 30 miliardi di lire.

Poichè situazioni del genere si presentano da diversi anni, per sanare il dissesto di tali enti non può prescindersi dalla necessità da

un lato di contenere le spese e frenare l'indebitamento e dall'altro di effettuare una più equa ripartizione delle partecipazioni dei Comuni e delle Province al provento dei tributi erariali; partecipazioni che presentano un costante, sensibile incremento annuale.

Tali argomenti formano attualmente oggetto di approfondito esame da parte dell'apposita Commissione incaricata dello studio dei problemi della finanza locale.

Frattanto, in attesa di provvedimenti intesi ad un migliore assetto delle finanze comunali e provinciali, si rende indispensabile provvedere, ancora una volta, con mezzi straordinari

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

al ripiano dei bilanci deficitari degli anni 1953 e 1954, onde alleviare, temporaneamente, le situazioni degli enti maggiormente dissestati.

A tal fine, con l'articolo 1 dell'unito disegno di legge, come per gli anni decorsi, per assicurare il pareggio economico dei bilanci comunali e provinciali dell'anno 1953, si prevede la concessione di contributi in capitale, a carico dello Stato, per l'importo di quattro miliardi di lire, oltre la utilizzazione dei residui di stanziamenti effettuati per il pareggio dei bilanci deficitari relativi agli anni precedenti e si autorizza l'assunzione di mutui di favore.

L'articolo 2 del disegno di legge prescrive che i Comuni e le Province per essere ammessi a beneficiare del contributo in capitale a carico dello Stato devono aver applicato supercontribuzioni alle sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni ed alle addizionali sui redditi agrari in misura non inferiore al 150 per cento e devono inoltre appartenere almeno ad una delle seguenti tre categorie:

a) Comuni e Province che abbiano già fruito dell'integrazione statale per almeno tre anni del quinquennio precedente;

b) Comuni e Province economicamente depressi, individuati col parametro del reddito imponibile medio dei terreni, e cioè con criterio analogo a quello introdotto dall'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, per l'identificazione dei Comuni montani e dei Comuni situati in piccole isole;

c) Comuni e Province, le cui entrate effettive di bilancio, nonostante l'applicazione delle anzidette supercontribuzioni, non raggiungono l'80 per cento delle somme necessarie a coprire le spese effettive obbligatorie.

L'articolo 3 dispone la esclusione dall'integrazione degli enti locali che fruiscono di particolari provvidenze recate da leggi speciali e cioè i comuni di Roma e di Napoli, nonché i Comuni e Province delle zone colpite dalle al-

luvioni nell'autunno 1951 e nell'autunno 1953 in quanto vi provvedono apposite leggi. Ciò in considerazione che la limitazione del fondo di quattro miliardi avrebbe consentito di corrispondere un contributo di appena il 13 per cento del fabbisogno, in una misura, cioè, pressochè insignificante.

Inoltre, per gli enti locali delle Regioni a Statuto speciale si richiama, anche per gli anni 1953 e 1954, la disposizione contenuta nell'articolo 4 della legge 22 aprile 1951, n. 288, che consente di avvalersi della Commissione centrale per la finanza locale, per l'esame dei bilanci al fine di poter contrarre mutui di favore per il pareggio dei bilanci stessi.

L'articolo 4 riafferma l'opportunità di un maggior controllo sulla spesa degli enti deficitari e dell'intervento dell'autorità governativa per affiancare gli organi dell'Amministrazione locale nella adozione dei mezzi più efficaci per ricondurre l'equilibrio dei bilanci.

L'articolo 6 prevede i mezzi per assicurare il pareggio dei bilanci delle Amministrazioni comunali e provinciali dell'anno 1954, ormai trascorso per metà, unicamente mediante mutui di favore.

L'articolo 6 dispone la parziale integrazione, a carico del bilancio dello Stato, delle differenze tra le somme percette dai Comuni nell'anno 1951, per nove decimi dell'imposta generale sull'entrata sui vini e sulle carni, a norma dell'abrogato articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, e le quote di partecipazione al 7,50 per cento di detta imposta, spettanti per gli anni 1954 e 1955, a sensi della legge 2 luglio 1952, n. 703. Detta integrazione è stabilita in misura decrescente in modo da contenere la spesa che verrebbe fronteggiata con le economie realizzate nell'anno scorso.

Il provvedimento del quale si propone l'adozione dev'essere considerato quale ultimo temperamento, in attesa di un migliore assetto della Finanza locale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per l'anno 1953, a favore dei Comuni e delle Province che non riescono a conseguire il pareggio economico del proprio bilancio, nonostante l'applicazione dei mezzi previsti dagli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, possono essere concessi contributi in capitale da parte dello Stato per un ammontare complessivo di quattro miliardi di lire e possono essere utilizzate le eventuali rimanenze sui fondi assegnati con le leggi 7 dicembre 1951, n. 1513, 24 giugno 1952, n. 663, 27 marzo 1953, n. 177.

In favore dei predetti Enti può essere autorizzata l'assunzione di mutui per far fronte al disavanzo economico non coperto dal contributo statale.

I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione dei bilanci degli Enti interessati, con decreti del Ministro per l'interno di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze.

Ai mutui di cui al secondo comma sono applicabili le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Art. 2.

I Comuni e le Province per essere ammessi a beneficiare del contributo devono aver applicate, per l'anno 1953, supercontribuzioni alle sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni ed alle addizionali sui redditi agrari in misura non inferiore al 150 per cento e deve inoltre sussistere almeno una delle seguenti condizioni:

a) il Comune o la Provincia abbia fruito dell'integrazione statale in almeno tre anni del quinquennio precedente;

b) che il reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 apri-

le 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, e maggiorato del coefficiente 12 ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non sia superiore a lire 2.400;

c) che le entrate effettive del bilancio del Comune o della Provincia, compreso il gettito delle supercontribuzioni anzidette, non raggiungano l'80 per cento delle spese obbligatorie.

Art. 3.

Non possono beneficiare del contributo statale previsto dall'articolo 1 della presente legge i Comuni e le Province delle Regioni a statuto speciale nonchè gli Enti che fruiscono di particolari provvidenze recate da leggi speciali e cioè:

a) le amministrazioni comunali e provinciali delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno del 1951 e dell'autunno del 1953 ammesse ai benefici previsti dalle leggi 23 maggio 1952, n. 633 e 27 dicembre 1953, n. 938;

b) i comuni di Roma e di Napoli.

I Comuni e le Province che non sono ammessi a beneficiare del contributo statale e che non riescono a pareggiare il bilancio dell'anno 1953, possono essere autorizzati con decreti del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro, a provvedere al ripiano del disavanzo economico mediante l'assunzione di mutui ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Per i Comuni e le Province delle Regioni a statuto speciale rimangono in vigore, ai fini del pareggio economico dei rispettivi bilanci degli anni 1953 e 1954, le disposizioni dell'articolo 4 della legge 22 aprile 1951, n. 288.

Art. 4.

È in facoltà dei Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro di disporre, in qualsiasi tempo, accertamenti ispettivi presso gli Enti deficitari per determinare le cause della situazione finanziaria degli Enti stessi e per seguirne la gestione.

La concessione del contributo in capitale e dei mutui per l'anno 1953 può essere subordinata all'adozione, da parte degli Enti, di

provvedimenti ritenuti necessari per rimuovere o attenuare il disavanzo, anche agli effetti degli anni successivi.

Art. 5.

Alla spesa di quattro miliardi di lire prevista dall'articolo 1 della presente legge, si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1953-54.

Art. 6.

I Comuni e le Province che, nonostante l'applicazione dei mezzi previsti dagli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, non conseguono il pareggio economico del proprio bilancio per l'anno 1954, possono essere autorizzati con decreti del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro, a provvedere al ripiano del disavanzo mediante l'assunzione di mutui ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Art. 7.

Per gli anni 1954 e 1955, qualora le quote di partecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata spettanti ai Comuni a norma dell'articolo 1 della legge 2 luglio 1952, n. 703, risultino inferiori alle somme attribuite con l'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, per nove decimi dell'imposta riscossa nell'anno 1951 sul bestiame bovino, ovino, suino ed equino e sui vini, mosti ed uva da vino, saranno integrati a carico del bilancio dello Stato in misura non superiore al 60 per cento delle differenze per il primo anno ed al 30 per cento per il secondo anno ed entro il limite della rimanenza dei fondi stanziati per la integrazione temporanea, per l'anno 1953, prevista dall'articolo 2 della citata legge 2 luglio 1952, n. 703.

Art. 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.